

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 211

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **CARPENEDO, DI BENEDETTO, CREUSO,
DOPPIO, RABINO e PARISI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1992

Modifica dell'articolo 83 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - La tormentata vicenda che stiamo vivendo per eleggere il Presidente della nostra Repubblica mi esime da spiegazioni circa l'opportunità di modificare il terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione che definisce appunto la modalità di detta elezione.

Non mi resta quindi che aggiungere che il presente disegno di legge costituzionale ripropone per la elezione del Presidente

della Repubblica la positiva e concludente modalità di elezione del Presidente del Senato, con un'unica modifica riguardante il caso della parità di voti nel ballottaggio. Poichè per essere eletto Presidente della Repubblica bisogna aver almeno cinquant'anni, ritengo conveniente che, a parità di voti, sia eletto il candidato più giovane di età e non già il più anziano come avviene per la elezione del Presidente del Senato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'ultimo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto. È eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l'Assemblea. Qualora non si raggiunga detta maggioranza neppure con un secondo scrutinio si procede ad una terza votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel secondo scrutinio il maggior numero di voti.

Viene proclamato eletto il candidato che consegue la maggioranza, anche relativa, dei voti.

A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il candidato più giovane di età».